



Fall. n. 6/2022 – CHIARIELLO FABIO

TRIBUNALE DI TRANI  
Area commerciale - fallimentare

Il giudice designato dal Presidente della Sezione civile, dott. Giulia Stano, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.1.2023; letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata il 14.7.2022 ed il ricorso integrativo formulato l'11.1.2023 da Chiariello Fabio, nato a Barletta il 22.2.1972 (C.F. CHR FBA 72B22 A669P), residente a Barletta in via Cesare Dante Cioce 34;

letta la relazione notificata il 31.5.2022 e la relazione integrativa notificata il 4.12.2022 dall'avv. Antonia Patrizia Daleno, professionista nominata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15 co. 9, l. 3/2012, contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della l. n. 3/2012 e, in particolare, giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente, dalla coniuge Antonella Cafagna e dai figli Francesco (di 15 anni) e Stefano (di 12 anni);

rilevato:

- che sul ricorrente grava una debitoria complessiva pari ad € 192.844,81 (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura, pari ad € 3.640,07), di cui:

a) € 124.579,41 quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore privilegiato) per tributi, interessi non versati e sanzioni civili;

b) € 40.978,97 quale debitoria verso Fino 2 Securitisation s.r.l. (creditore chirografario);

c) € 22.991,95 quale debitoria verso Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia (creditore chirografario);

d) € 4.294,48 quale debitoria verso Ifis NPL (creditore chirografario);

- che l'istante lavora come metalmeccanico per la Umana Spa, filiale di Bari, e percepisce un importo in busta paga pari ad € 1.400,00 mensili;

- che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di non essere titolare di alcun bene immobile di sua proprietà né di ulteriori beni aventi consistente valore economico, salvo un'autovettura meglio indicata nella relazione dell'avv. Daleno;

- che, dalla relazione della professionista incaricata, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.100,00, importo in linea con i dati ISTAT;

rilevato che l'accordo prevede una corresponsione della complessiva somma di € 38.568,96 (escluse le spese in prededuzione), con il pagamento di rate mensili pari ad € 600,00 (la cui somma verrà corrisposta per € 300,00 dal ricorrente e per € 300,00 dal genitore);

- che, pertanto, l'accordo prevede il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione, secondo gli importi meglio indicati nell'accordo, e il pagamento del creditore privilegiato, Agenzia delle Entrate per la Riscossione, e dei creditori chirografari, sopra



elencati, nella misura del 20% della debitoria nei confronti degli stessi;

- che l'OCC ha inviato ai creditori, a mezzo p.e.c., il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi, allegandone copia;
- che, nella medesima comunicazione, l'OCC ha richiesto invio del parere dei creditori entro il termine di dieci giorni prima della data dell'udienza del 10.11.2022;
- che sulla suddetta proposta hanno espresso parere positivo l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e parere negativo la Fino 2 Securitisation s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia;
- che, in data 7.11.2022, è stata depositata istanza di rinvio dell'udienza del 10.11.2022, in quanto il ricorrente comunicava che non era stata inserita nella proposta altra posizione debitoria e, pertanto, la proposta di accordo doveva essere integrata;
- che, con provvedimento dell'8.11.2022, il G.D. ha disposto rinvio all'udienza del 12.1.2023;
- che la relazione integrativa depositata dall'avv. Daleno attesta che i creditori interessati dalla proposta sono i seguenti:
  - a) Banca di Credito Cooperativo di Canosa e Loconia Soc. Coop., alla quale verrà versato un importo pari ad € 4.017,30, a fronte di una debitoria di € 20.086,52;
  - b) Ifis NPL Spa (credito maturato in capo alla Agos Ducato Spa), alla quale verrà versato un importo pari ad € 1.017,51 a fronte di una debitoria di € 5.087,56;
  - c) Fino 2 Securitisation s.r.l., alla quale verrà versato un importo pari ad € 14.072,84 a fronte di una debitoria di € 70.364,22;
  - d) MB Credit Solutions, alla quale verrà versato un importo pari € 1.750,19 a fronte di una debitoria di € 8.750,97;
  - e) Ifis NPL Spa (credito maturato in capo alla Deutsche Bank Spa), alla quale verrà versato un importo pari ad € 2.314,83 a fronte di una debitoria di € 11.574,16;
  - f) Agenzia delle Entrate per la Riscossione, alla quale verrà versato un importo pari ad € 24.915,88 a fronte di una debitoria di € 124.579,41;
- che, pertanto, il nuovo accordo prevede la corresponsione della somma complessiva di € 48.088,55 a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 240.442,84, mediante pagamento nelle modalità sopra esposte;
- che nel ricorso integrativo si attesta che la sig.ra Chiariello Raffaella, zia paterna del ricorrente, intende intervenire quale garante dell'accordo in esame, con il versamento della somma di € 40.000,00 in favore della procedura nell'ipotesi in cui l'accordo dovesse venire omologato dal Tribunale, con versamento che verrà eseguito, nel termine massimo di gg. 30 dalla omologazione, a mezzo di assegno circolare intestato alla procedura esecutiva R.G.V.G. n. 6/2022;
- letta la relazione ex art. 12, comma primo, terzo capoverso CCII, depositata in data 5.1.2023 dall'avv. Daleno, che ha attestato che è stata raggiunta la maggioranza (nella misura del 62,38%) dei crediti ammessi al voto;

considerato, effettivamente:

- quanto al raggiungimento della maggioranza, che, ai sensi dell'art. 11, co.1, della l.3/2012, "I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci



giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”;

- che, inoltre, nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di accordo depositata dal sig. Chiariello Fabio si è rilevato come l'accordo in esame presenti, per il creditore privilegiato e per i creditori chirografari, una maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio;
- che la proposta di accordo prevede di liquidare in favore dei creditori a fronte di un credito di € 240.442,84 (con l'aggiunta delle somme in prededuzione) la somma complessiva di € 48.088,57, comunque maggiore rispetto a quella che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore, non essendovi beni immobili di proprietà del ricorrente;
- che, in merito alla meritevolezza, l'art. 7 della legge n. 3 del 2012 enuncia tra i presupposti di ammissibilità della domanda di accordo un elenco di fattispecie ostative, ovvero la soggezione alle procedure concorsuali maggiori, l'aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedure di sovraindebitamento, l'aver subito la risoluzione dell'accordo omologato o la revoca dell'omologazione (rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della medesima legge), l'aver fornito documentazione che non consenta al gestore di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte. Nella specie, l'OCC ha evidenziato che non vi sono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, e tale è il perimetro relativo alla meritevolezza nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi. Sul punto è evidente la distinzione rispetto alla procedura di omologa del piano del consumatore, in cui è previsto un giudizio rafforzato sulla meritevolezza rispetto ad ogni altra procedura di composizione della crisi, e conseguentemente un sindacato più penetrante del giudice;

ritenuto, quindi, che l'accordo con i creditori debba considerarsi raggiunto, essendo stata raggiunta una percentuale pari al 62,38%, maggiore di quella del 60% dei crediti ammessi al voto, prevista come soglia dall'art. 11 della l. 3/2012;

ritenuto, ancora, di non dovere regolare le spese di lite, essendo la contestazione della proposta null'altro che l'espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio nella presente fase procedimentale (cfr. Trib. Verona, pronuncia del 20 luglio 2016);

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Chiariello Fabio, nato a Barletta il 22.2.1972 (C.F. CHR FBA 72B22 A669P), residente a Barletta in via Cesare Dante Cioce 34;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter della l. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

4) applicato l'art. 12-bis, co. 3, della l. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani



(www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Antonia P. Daleno;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della l. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, avv. Antonia P. Daleno.

Si comunichi.

Trani, 11 aprile 2023

Il giudice  
Giulia Stano

